



TRIBUNALE CIVILE DI MASSA  
SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 e 700 c.p.c.**

con istanza ex art. 151 cpc per la determinazione delle modalità di notifica ai controinteressati

per la signora **Giovanna GIULIO**, nata a Canicattì (AG) il 29.02.1968

, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso le PEC dei difensori come risultanti dai registri di giustizia, [limblici@avvocatiagrigento.it](mailto:limblici@avvocatiagrigento.it) - [francescapalumbo@avvocatiagrigento.it](mailto:francescapalumbo@avvocatiagrigento.it), - fax per comunicazioni 0922-5098037

Ricorrente

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro-tempore (cf. 80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova, pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria che hanno ottenuto l'immissione in ruolo e/o una sede su organico di diritto nella provincia di Agrigento negli anni scolastici 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22 a e 2022/2023,

*per la declaratoria*

del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2018/19 o successivo, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero- scuola primaria,

*previo annullamento e/o disapplicazione*

dei CCNI mobilità aa.ss. 2017/2018 (prorogato per il 2018/19), 2019/20 (valido anche per il triennio successivo) e 2022-2025 nella parte in cui violano il diritto della ricorrente ad ottenere una sede nella provincia di Agrigento; dei provvedimenti del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente - primaria- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria, attualmente titolare ed in servizio presso [REDACTED] (MS), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale (all. n. 1).

2. La stessa, negli anni scolastici 2018/19- 2019/20- 2020/21- 2021/22 e, da ultimo, nell'a.s. 2022/23 ha presentato domanda di mobilità scolastica interprovinciale al fine di ottenere il trasferimento nella provincia di residenza del suo nucleo familiare, ossia Agrigento (all. n. 2).

3. In seno alle suddetta mobilità ha partecipato con precedenza per l'assistenza [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Nonostante il punteggio maturato (ad esempio nel 2022/23 ha totalizzato 66 punti + 9 punteggio aggiuntivo per i figli + 6 punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento  
[REDACTED]

non ha mai ottenuto il movimento interprovinciale nella provincia di Agrigento a cagione dell'asserita insufficienza di posti disponibili.

5. La stessa, tuttavia, ha avuto modo di constatare che, per gli anni scolastici sopra considerati, l'Ambito Territoriale di Agrigento ha coperto un numero considerevole di posti con le nuove immissioni in ruolo.

6. Al fine di scongiurare l'allontanamento [REDACTED] la ricorrente ha richiesto per l'anno in corso (2022/23) anche l'assegnazione provvisoria; ma anche questa richiesta non ha sortito esiti positivi (all. nn. 5 e 6).

7. Negli anni passati, proprio in forza della precedenza per l'assistenza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. [REDACTED] per queste ragioni la ricorrente, essendo impossibilitata a riprendere materialmente servizio [REDACTED]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/23 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere anche in via d'urgenza all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per i seguenti

### Motivi di ricorso

# I

**Illegittimità del CCNI Mobilità 2017/18 (prorogato per a.s 2018/19), 2019/2020 (valido per il triennio successivo) nonché del CCNI Mobilità 2022-2025 nella parte in cui si pongono in contrasto con quanto previsto dall'art. 30, comma 2 bis, D.lgs n. 165/2001 e dall'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994. Illegittimità delle operazioni di mobilità territoriale relative agli anni scolastici dal 2018/19 a 2022/2023.**

Le operazioni di mobilità scolastica territoriale interprovinciale citate risultano viziate e *contra legem* poiché in contrasto con il principio secondo il quale i trasferimenti interprovinciali devono prevalere sulle nuove immissioni in ruolo.

Nella specie, e per espressa previsione delle norme contrattuali, la mobilità interprovinciale in oggetto è stata realizzata solo su una parte dei posti effettivamente disponibili e residuati al termine dei trasferimenti provinciali.

Così dispongono, infatti, gli articoli 8 dei CCNI mobilità, anno per anno vigenti e nella specie:

art. 8, commi 1, 6 e 7, CCNI Mobilità 2017/18, prorogato anche per l'anno scolastico successivo: *"1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 6. Per le immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 7. I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali"*;



art. 8, commi 5 e 6, CCNI mobilità 2019/20: *“5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale”;*

art. 8, commi 5 e 6, CCNI mobilità 2022-2025: *“5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. ”.*

**Le previsioni contrattuali appena citate restringono discrezionalmente ed ingiustamente il numero dei posti disponibili per le operazioni di mobilità interprovinciale** ed, in quanto tali, sono illegittime e meritano disapplicazione poiché in contrasto con norme di rango superiore e nella specie con l'art. 470, primo comma, del D.lgs. n. 297/94; quest'ultimo prevede che *“1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui*

posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

La norma in oggetto, benché lasci libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra mobilità del personale e immissioni in ruolo, fissa il principio secondo il quale deve essere data prevalenza alla prima rispetto alle seconde.

In merito al contrasto tra le norme di legge richiamate e quelle della contrattazione collettiva che prevedono l'accantonamento di posti per immissioni in ruolo, occorre rilevare che il rapporto tra la fonte legislativa e pattizia del rapporto di lavoro pubblico è disciplinato dall'art. 2 d.lgs. n.165/2001, per come modificato dalla c.d. “Riforma Madia”. Il D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. Riforma Madia), infatti, ha introdotto delle modifiche all'autonomia collettiva nel “nuovo” sistema delle fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.

L'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le disposizioni normative, regolamentari e statutarie possono essere derogate nelle materie affidate all'autonomia collettiva da successivi contratti collettivi. La deroga, però, può essere attivata entro certi limiti: a) nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1; b) nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto; c) a livello «nazionale» (e non a livello di contrattazione collettiva integrativa).

In particolare l'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 novellato prevede che *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40.”*

comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.

La deroga delle disposizioni di legge, regolamento o statuto riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale è ammessa nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo e nei limiti delle materie affidate alla stessa dall'art. 40 co.1 che dispone: *“Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, **della mobilità**, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”*

Tale norma individua la mobilità tra le materie nella quali la contrattazione collettiva nazionale è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti, relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria, sicchè non può che rilevarsi l'illegittimità degli articoli del CCNI mobilità citato nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 470 d. lgs n. 297: detto contrasto, in estrema sintesi, si risolve nella sottrazione di posti da destinare alla mobilità a favore di nuove immissioni in ruolo.

Tale interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa intervenuta in materia.

Degna di nota è una recente pronuncia del Tribunale di Siracusa che, in un caso simile, ha ritenuto che: *“la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi, e l'eventuale disposizione diversa di CCNI contrasta con tale norma primaria, per cui va disapplicata e, in sua sostituzione, va applicata la regola iuris di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994”* (Tribunale di Siracusa sentenza n. 1195/2020 e sentenza n. 279/2022; nello stesso senso Tribunale di Catania sentenza del 7/04/2022 emessa nel procedimento n.



R.G. 7187/2022; Palermo sentenza n. 2654/2021 e 2524/2021; Tribunale di Lanciano sentenza n. 167/2017; Tribunale di Roma sentenza n. 2478/2020; Tribunale di Castrovillari sentenza n. 1833/2020; Tribunale di Latina sentenza n. 703/2020; Tribunale di Frosinone sentenza n. 153/2021; Tribunale di Padova sentenza del 25.01.2021).

In un caso simile, relativo alla mobilità intercompartimentale, ha avuto modo di pronunciarsi anche la Suprema Corte la quale ha ribadito che *“la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di un’espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”* (Corte di Cassazione sentenza n. 12559/2017).

La pronuncia, benché riguardi la diversa ipotesi della mobilità da un’amministrazione ad un’altra, afferma un principio applicabile anche all’ipotesi di mobilità territoriale che avvenga all’interno della stessa amministrazione.

Da ultimo sulla questione è intervenuto il TAR Lazio-Roma che con un’articolata ordinanza ha ritenuto che: *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”* (TAR Lazio- Roma ordinanza n. 2367 del 16/04/2019; TAR Lazio- Sez. III bis decreto n. 3165/2020).





L'ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato che ha respinto l'appello cautelare proposto dal Miur, ribadendo: *“Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”* (Consiglio di Stato ordinanza n. 3722 del 18.07.2019).

Il filo conduttore di tutte le pronunce è rappresentato dalla necessità di attingere prioritariamente al personale già di ruolo (anche di diverse amministrazioni), prima di procedere a qualsiasi forma di reclutamento del personale, in ossequio al dettato di cui all'art. 30, comma 2 bis, D.lgs. n. 165/2001<sup>1</sup>.

Ma v'è di più: la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- ha impartito precise disposizioni in materia (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali ha ribadito che: *“l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”, e che “La mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. L'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sancisce, poi, il principio generale secondo cui “Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità”* (all. n. 8).

---

<sup>1</sup> *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.*



Alla luce di tutto quanto sopra esposto è evidente che la mobilità territoriale interprovinciale per gli anni in oggetto sarebbe dovuta avvenire sul 100% dei posti effettivamente disponibili; il Ministero, invece, tramite previsioni contrattuali illegittime, ha sistematicamente negato il diritto al rientro nella provincia di residenza della ricorrente.

Venendo al caso specifico, costituisce circostanza documentale che nella provincia di Agrigento sono state disposte molteplici immissioni in ruolo per la scuola primaria (cfr. all. n. 9), e nella specie:

tabella n. 1

Provincia	immissioni in ruolo a.s. 2018/19	immissioni in ruolo a.s. 2019/20	immissioni in ruolo a.s. 2020/21	immissioni in ruolo a.s. 2021/2022	immissioni in ruolo a.s. 2022/2023
Agrigento	10	-	5	2	6

Dalla tabella emerge che sono stati sottratti alla mobilità interprovinciale complessivamente ben **23 posti**, destinati, in evidente contrasto con norme di rango primario, alle nuove immissioni in ruolo.

## II

**Violazione dell'art. 13, comma 1 punto IV CCNI mobilità 2022-2025 e delle disposizioni di cui all' art. 33, comma 5 e 7, L.104/1992 in ordine al regime delle precedenzae.**

La ricorrente è beneficiaria di una precedenza per l'assistenza [REDACTED]

L'art. 13 "Sistema delle precedenzae" del CCNI mobilità 2022 (valido per il triennio 2022-2025) riconosce espressamente detta precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale laddove stabilisce al punto IV che: *"Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601*

*del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità".*

Le norme contrattuali sopra citate riconoscono detta precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali in ossequio alle molteplici pronunce delle Corti superiori, nazionali e sovranazionali, che hanno più volte sancito l'inviolabilità del diritto del disabile all'assistenza continua.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha espressamente affermato che *"la posizione di vantaggio ex art. 33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti"* (Cass. S.U. sentenza n. 7945/2008). La sentenza prosegue richiamando a supporto del proprio ragionamento una precedente pronuncia della Corte Costituzionale nella quale si afferma che la previsione di cui all'art. 33, comma 5, L.104/1992 nella parte in cui dispone che *"il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza"* (cfr. Corte Cost. ord. n. 325 del 1996).

Una tale impostazione si pone in linea con l'orientamento seguito nel panorama internazionale; si pensi, in particolare, alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, che all'art. 26 stabilisce che *"l'Unione*



riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

Orbene, nel caso di specie è documentalmente provata l'esistenza di una pluralità di posti disponibili: ben 23 in tutta la provincia di Agrigento, negli anni considerati.

Ma v'è di più: con nota prot. n. 5903 dell'11.05.2022 l'Ambito Territoriale di Agrigento ha pubblicato **la tabella riepilogativa del totale dei posti facenti parte dell'organico di diritto disponibili; di questi ben 150 posti disponibili sono stati destinati al potenziamento nella scuola primaria- posto comune** (all. n. 10).

Trattandosi di posti dell'organico di diritto (e più precisamente dell'organico dell'autonomia, cioè di posti determinati in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso), questi avrebbero dovuto essere destinati alla mobilità.

Il *modus operandi* dell'amministrazione si appalesa illegittimo ed in contrasto con l'art. 33 L. 104/1992 (da intendersi quale norma imperativa), con il diritto del disabile all'assistenza continua (avente rilevanza costituzionale) e, da ultimo, con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo.

Il Ministero resistente, infatti, anziché coprire posti con insegnanti già di ruolo e con precedenza ha fatto ricorso al personale precario non di ruolo, disponendo nuove immissioni in ruolo.

In tal senso il Tribunale di Palermo ha ritenuto che: *“atteso anche il tenore dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata deve ritenersi che, anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – sia un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i*



casi di insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nel luogo di lavoro in oggetto, non invece da includere in detta accezione il contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit..” (Tribunale di Palermo ordinanza 7021/2018 del 19/02/2018 RG 13878/2017).

Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'inciso “ove possibile”, nel caso di specie, il trasferimento del familiare nel luogo il più vicino al domicilio dell'assistito era perfettamente possibile.

In particolare, è stato provato che non solo sono stati attribuiti ben 23 posti alle nuove immissioni in ruolo, ma che ulteriori 150 posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto sono stati destinati al potenziamento nella scuola primaria nell'a.s. 2022/23, posti che ben potevano essere destinati alle operazioni di mobilità interprovinciali.

Ne deriva che al momento della partecipazione alla mobilità scolastica esistevano centinaia di posti disponibili (posti di lavoro scoperti), attribuiti a docenti privi di precedenza ed in danno della posizione (tutelata) della ricorrente .

In ogni caso, occorre ribadire che nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti il diritto all'assunzione dei precari non può essere considerato diritto costituzionalmente protetto in grado di prevalere (nel bilanciamento) sul diritto del


[REDACTED]

### SUL PERICULUM IN MORA


Il *fumus boni iuris* è insito nei motivi.


Per quel che concerne il requisito del *periculum in mora*, occorre rilevare che il pregiudizio risulta particolarmente grave ed irreparabile.

[REDACTED]














\*\*\*

**Sull'assegnazione della ricorrente su un posto anche in soprannumero.**

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato ad una sede prioritariamente richiesta anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole. Anche se la predetta giurisprudenza si è formata con riferimento agli ambiti si ritiene che la stessa sia estensibile anche con riferimento agli organici provinciali.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento, infine, ha trovato l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

\*\*\*

Per tutti questi motivi, la signora Giulio, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. preliminarmente, in via cautelare, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella provincia di Agrigento, con precedenza e diritto all'assegnazione di una sede per la scuola primaria;
2. nel merito, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI mobilità nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella scuola primaria, con effetto a far data dall'a.s. 2018/19 o successivi, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti disposti in relazione ai posti dell'organico dell'autonomia e per le immissioni in ruolo nell'anno considerato, tenuto conto anche della precedenza vantata;

3. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento;
4. condannare la resistente alle spese di giudizio.

\*\*\*

#### **Dichiarazione di valore**

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è soggetto ad un contributo unificato di euro 259,00.

\*\*\*\*

#### **Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati**




I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari; considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazioni analoghe, con oscuramento dei dati sensibili e personali.

\*\*\*

Si allegano in copia:

1. cedolino con sede di titolarità;
2. domanda mobilità interprovinciale primaria a.s.2022/23;  

5. domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2022/23;
6. esito negativo assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2022/2023;
7. provvedimento progetto pilona insegnanti madri- figli disabili;  

8. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica;
9. provvedimenti AT AG immissioni in ruolo primaria da 2018 a 2022;
10. tabella posti destinati al potenziamento a.s. 2022/2023;  

17. bollettino dei movimenti primaria da a.s. 2018/19 ad a.s. 2022/23;
18. CCNI mobilità 2017/18 (prorogato per a.s. 2018/19);

- 19. CCNI mobilità 2019-2021;
- 20. CCNI mobilità 2022-2025;
- 21. giurisprudenza citata

Favara, 28 ottobre 2022

*Avv. Giuseppe Limblici*

*Avv. Francesca Palumbo*

